

STATUTO

**COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE ETS
SIGLA DENOMINAZIONE:
COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO VIA SONDRIO 13

Numero REA: TO - 583936

Codice fiscale: 03747970014

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Le spese del presente atto, relative e conseguenti sono a carico della società cooperativa

Per la registrazione si chiedono le agevolazioni ai sensi del Decreto Legislativo 112/2017 e sue modifiche ed integrazioni .

Il componente informato circa la finalità, la natura e le conseguenze del trattamento dei suoi dati personali consente, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR il trattamento dei suoi dati personali per le finalità della redazione e della conservazione del presente atto e conferma essere state dallo stesso Notaio rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 del Decreto sopra citato.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto da persona fida e per il resto scritto a mano da me su pagine intere undici e linee ventidue della dodicesima di fogli tre che leggo al componente che lo approva e con me lo firma in ogni foglio ad ore 14.40 (quattordici e quaranta).

In originale firmato: Paolo Petrucci - Francesco Terrone Notaio.

Allegato B) all'atto 28074 - 22834 di repertorio rogito notaio Francesco Terrone

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI -

È costituita una società Cooperativa Sociale di tipo A, Impresa Sociale ed Ente del Terzo Settore, denominata "COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

ETS" siglabile "COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ETS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo Statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni e le successive modifiche e integrazioni: delle Leggi speciali sulla cooperazione, del Codice Civile e le norme in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, della Legge 381/1991 sulle Cooperative Sociali, del D. Lgs. 112/2017 sull'Impresa Sociale e del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 - SEDE -

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale ed ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA -

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE -

La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La società, in quanto Cooperativa Sociale Impresa Sociale, svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera a), della Legge 381/1991 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, attuativi della Legge 106/2016. Conseguentemente, la Cooperativa Sociale è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile, Cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. Codice Civile) relativamente a tale scopo.

In tal senso l'attività imprenditoriale è orientata anche a realizzare l'inclusione sociale, ossia offrire a persone escluse e "soggetti svantaggiati", opportunità di reinserimento sociale, ridurre il rischio di emarginazione di singoli e gruppi di cittadini, coinvolgere l'intera comunità locale e gli enti che la rappresentano nell'analisi e nella ricerca di soluzioni dei problemi del territorio.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la parità di trattamento, l'assenza di qualsiasi discriminazione, l'essenzialità contrapposta al consumismo e allo spreco, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democrazia interna ed esterna.

La Cooperativa intende operare come impresa, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, proponendosi di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata:

- alla ricerca di uno sviluppo sostenibile, anche in relazione ad un rapporto equilibrato con l'ambiente;
- al superamento di tutte le forme di violenza e di sfruttamento nei rapporti sociali in particolare l'attivazione di interventi/progetti/attività a favore delle donne vittime di violenza e di contrasto alla violenza di genere;
- alla prevenzione di ogni forma di disagio o di emarginazione.

Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Con il termine "soci" si intende fare riferimento ad una pluralità di soggetti, tra cui anche i soci di genere femminile che, solo ai fini di una redazione semplificata del presente Statuto, vengono tutti ricompresi nel termine "soci".

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile, dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della Cooperativa, sulla base di previsioni del Regolamento che

definisce l'organizzazione del lavoro dei soci.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal Regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La gestione sociale deve essere ispirata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del Codice Civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del Codice Civile, può svolgere la propria attività mutualistica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa può, inoltre, avvalersi del contributo di obiettori di coscienza, di giovani in servizio civile nazionale e di soci volontari nei modi stabiliti dalle normative nazionali e regionali, in misura complementare e non sostitutiva.

La Cooperativa ha una vocazione europea, mediterranea e internazionale. La Cooperativa si riconosce pertanto negli indirizzi programmatici europei di integrazione sociale e di lotta a qualunque forma di discriminazione, conformemente alle strategie elaborate dall'Unione Europea. La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi

organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di settore ed alla relativa Associazione Regionale aderente ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa con riferimento ed in conformità al proprio scopo solidaristico e mutualistico, agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori, si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/1991, lettera a) nonché del D. Lgs. 112/2017, ed ha per oggetto la gestione delle seguenti attività:

- a)interventi e servizi sociali;
- b)interventi e prestazioni sanitarie;
- c)prestazioni socio sanitarie;
- d)educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e)formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f)servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e in generale di soggetti svantaggiati definiti tali dalla normativa vigente;
- g)alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

h)accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

i)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

j)cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

k)servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, a valenza sociale;

l)informazione culturale finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni forma di emarginazione e delle politiche sociali, ai fini di una incisiva opera educativa e di prevenzione che coinvolga l'intera comunità; nonché ideazione e messa a punto di interventi che, in una logica di pari opportunità, contribuiscano alla realizzazione delle moderne politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;

m)organizzazione, realizzazione gestione di attività di sensibilizzazione e promozione dell'intercultura e della cultura multi-etnica;

n)nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la Cooperativa potrà curare la gestione di servizi, strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, ecc.), e di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, ecc.);

o)trasporto persone strettamente connesso alle attività di cui alla lettera a dell'art. 1 della Legge 381/91;

p)attività di comunicazione di tipo librario, editoriale, musicale, teatrale, grafico e fotografico, cinematografico, radiotelevisivo, informatico, in

relazione alle tematiche dell'oggetto sociale: problematiche professionali degli operatori e dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché le problematiche del disagio sociale;

q) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale anche di soggetti svantaggiati finalizzati all'inserimento lavorativo;

r) attività di ricerca, analisi, supporto e sviluppo nell'area dei servizi sociali, educativi assistenziali e di contrasto alla povertà;

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e non, dei dipendenti, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento per la raccolta di prestiti sociali effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità delle Leggi vigenti in materia e in particolare alle disposizioni ed agli scopi definiti dall'art. 1 commi 238 e seguenti della Legge 205/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, a solo titolo di esempio:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura, anche con la qualifica di Impresa Sociale, e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- chiedere l'affidamento di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai fini della loro riqualificazione in funzione dei propri scopi statutari di solidarietà e mutualità;
- assumere partecipazioni in altre Cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile;
- emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di ogni altra disposizione in materia.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di Legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del Codice Civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può altresì assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle Cooperative, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/1992 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 - NUMERO E REQUISITI -

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e comunque non può essere

inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della Cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi come soci cooperatori lavoratori coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi per i trattamenti pensionistici.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono inoltre essere ammessi soci cooperatori speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Possono essere ammessi come soci cooperatori ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991 anche persone giuridiche pubbliche o private che intendano perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2527, comma 2 del Codice Civile e che svolgono attività identiche o affini a quella della Cooperativa in effettiva concorrenza o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la Cooperativa e di ogni altra opportuna circostanza.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori persone fisiche o persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività della Cooperativa.

ARTICOLO 6 - DOMANDA -

Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio e residenza, data e luogo di nascita, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza o nazionalità;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito Regolamento;
- c) la dichiarazione di sottoscrivere il numero delle azioni deliberato dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo, nel rispetto dei limiti

di Legge;

d)l'impegno a versare entro trenta giorni dalla data di ammissione l'ammontare delle azioni sottoscritte, salvo dilazione concordata;

e)l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

f)l'impegno a versare le eventuali spese di ammissione, stabilite dal Consiglio di amministrazione;

g)la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo Statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;

h)la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 46 del presente Statuto;

i)l'obbligo di prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;

j)la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;

k)ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

l)qualora la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti a) e b) la denominazione sociale, sede legale, partita IVA, oggetto sociale e attività svolta, indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri, eventuale numero di iscrizione

all'Albo Nazionale delle Cooperative, dati anagrafici del rappresentante legale, dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, nonché, in allegato, copia dello Statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa.

Se trattasi di persone giuridiche il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del rapporto associativo e riportata l'indicazione delle tipologie di prestazioni volontarie che il socio intende svolgere all'interno della Cooperativa.

I soci persone giuridiche dovranno riportare nella domanda di ammissione le modalità nelle quali intendono concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale della Cooperativa.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE -

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 6, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile assegnando il socio alla categoria ordinaria (soci lavoratori, persone giuridiche, volontari) oppure alla categoria speciale (soci operatori in formazione o in inserimento) e deve

entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, entro trenta giorni, ai versamenti di cui alle lettere d), e), f) del precedente articolo.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI -

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d)hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile;

e)hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste dalle leggi vigenti e dal presente Statuto per la categoria di socio di appartenenza.

I soci cooperatori sono obbligati:

a)al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di Legge, dei limiti minimi stabiliti dal presente Statuto e deliberati dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;

b)al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, deliberato dall'Assemblea;

c)al versamento delle spese di ammissione, eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

d)all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

a)mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

b)contribuiscono all'attività della Cooperativa a seconda della necessità e, in particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili nella Cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La Cooperativa all'instaurarsi del rapporto sociale fornisce al nuovo socio una casella di posta individuale che costituirà il canale di comunicazione privilegiato nel rapporto tra la Cooperativa e il socio stesso.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla Cooperativa. La variazione del domicilio del socio o del suo indirizzo email ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione da parte della Cooperativa della comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio o attraverso la casella di posta individuale fornita dalla Cooperativa.

ARTICOLO 9 - Soci speciali -

L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, può ammettere i nuovi soci cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del Codice Civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

-coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;

-coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni.

Ai nuovi soci cooperatori ammessi alla sezione dedicata spettano i seguenti

diritti, obblighi o limitazioni:

1.hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee e di votare soltanto sul punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio;

2.non possono essere eletti amministratori.

Hanno diritto all'eventuale ristorno deciso dall'assemblea per i soci lavoratori ma il ristorno ad essi riconosciuto non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) di quanto riconosciuto agli altri soci lavoratori.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti alla formazione professionale ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione o inserimento.

Per il recesso e l'esclusione e per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 10 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE -

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte oppure per scioglimento, per fallimento o perdita dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 6 dello Statuto se si tratta di persone giuridiche.

ARTICOLO 11 - RECESSO -

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

A)che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B)che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

sociali;

C)che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a)subordinato: in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 lettera a) punti 4) e 5;

b)diverso da quello subordinato: in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla Cooperativa.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato.

Il socio che intende recedere deve provvedere a chiudere le proprie eventuali posizioni debitorie, di qualunque natura e titolo; queste altrimenti potranno essere oggetto di compensazione finanziaria da parte della Cooperativa.

È escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti dalla delibera assembleare di proroga della durata della Cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 47.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 del Codice Civile.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. In deroga

all'art. 2532 ultimo comma del Codice Civile nei casi A) e B) il rapporto mutualistico si scioglie a partire dal momento in cui il recesso produce i propri effetti sul rapporto sociale.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE -

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che sia stato interdetto o inabilitato;
- che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa;
- che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga attività identiche o affini con quella della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale.

Può essere escluso in particolare il socio lavoratore:

- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a) subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa;

b) diverso da quello subordinato:

- 1.per mutuo consenso;
 - 2.per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
 - 3.per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
 - 4.per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa;
- che sia in possesso dei requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici;
 - che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 del presente Statuto, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ogni eventuale previsione dell'immediata ed automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non può considerarsi legittima. Salvi i casi di oggettiva impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro, sarà facoltà dell'organo amministrativo adottare il provvedimento di esclusione dopo aver assicurato al socio un

periodo minimo di permanenza che consenta il rispetto delle regole mutualistiche.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 9 che non abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non deliberare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti minimi per avere diritto ai trattamenti pensionistici o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando le modalità della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al socio con ricevuta di ritorno o PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 47 nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Le eventuali posizioni debitorie del socio escluso di qualunque natura e titolo dovranno essere chiuse entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esclusione e potranno essere oggetto di compensazioni finanziarie da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 13 - MORTE -

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 14.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ARTICOLO 14 - RIMBORSO DEL CAPITALE SOCIALE -

I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno.

La liquidazione avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice Civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del Codice Civile. In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate,

con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - AZIONI E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -

Le azioni sono sempre nominative.

Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del Codice Civile.

Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile e la Cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il numero delle azioni sottoscritte.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI -

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto

della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico dei Soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del D. Lgs 112/2017.

Il Regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative, che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 17 - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI -

Ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Cooperativa acquisiscono la qualifica di "soci finanziatori".

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi si applica l'articolo 2348 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dalla Legge 59/1992 e da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, attuativo delle disposizioni dell'art. 4 della stessa Legge 59/1992, nonché le azioni di partecipazione Cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo e successivi, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 18 - IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE -

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale deliberato dall'Assemblea e costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo di cui al successivo art. 26 punto a) del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,82 (venticinque virgola 82) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di

Amministrazione.

ARTICOLO 19 - CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI -

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi

rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione; sono invece liberamente trasferibili mortis causa.

Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di

recedere dalla Cooperativa.

ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI EMISSIONE -

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'Assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 38 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di Legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società Cooperative di cui all'art. 111-octies del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice Civile.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

ARTICOLO 21 - DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, con le modalità stabilite dalla delibera di

emissione e relativo Regolamento.

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo Regolamento indicheranno eventuali privilegi relativi ai diritti amministrativi.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa.

Ad ogni socio sovventore che abbia sottoscritto e versato il numero minimo di azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento del numero minimo di azioni, il socio sovventore avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per Legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in

Assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli Amministratori e di almeno un Sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'Assemblea. La deliberazione dell'Assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di Amministratori o di Sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli Amministratori e dei Sindaci in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 22 - DIRITTI PATRIMONIALI

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori ed il relativo Regolamento indicheranno eventuali privilegi nella remunerazione delle azioni, nonché le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'Assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione Cooperativa il privilegio nella ripartizione degli utili sarà conforme a quanto previsto rispettivamente dall'art. 4 (sovventori) e 5 (azioni di partecipazione Cooperativa) della Legge 59/1992.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori, ai sensi della lettera b) dell'art. 2514 del Codice Civile, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice Civile.

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci cooperatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di Legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della Legge n. 59/1992
- che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori
- che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano

diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di Legge.

ARTICOLO 23 - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI -

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta anche:

-quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

-sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla Cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a

compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 del Codice Civile e s.s. e dello Statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

ARTICOLO 24

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 21, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della Legge 59/1992.

Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'inizio del presente articolo.

L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione e il rappresentante comune degli azionisti sono disciplinati dal successivo art. 39.

ARTICOLO 25

I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale di cui al successivo art. 39.

TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 26 - PATRIMONIO -

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:

- un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);

- dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al presente statuto

b) dalla riserva legale;

c) dalle altre riserve indivisibili previste dalla Legge e dal presente Statuto;

d) dalle riserve divisibili facoltative, eventualmente deliberate dall'Assemblea e collegate all'esistenza di soci finanziatori;

e) dalla riserva straordinaria;

f) ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per Legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del Codice Civile, risponde

solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle azioni sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve, escluse quelle di cui alla lettera d), sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del Codice Civile e non possono essere distribuite tra i soci cooperatori e finanziatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soci purché nel rispetto dei limiti di Legge.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 27 - BILANCIO -

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei Sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. Gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento dell'attività della Cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del

Codice Civile.

ARTICOLO 28 - UTILI -

In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 23 e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla Legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla Legge;
- c) a ripartizione dei ristorni;
- d) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla Legge, che sarà attribuita tenendo conto di eventuali privilegi stabiliti dalle deliberazioni relative ai soci finanziatori;
- e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo previsto dalla Legge;
 - 2) ai soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), del Codice Civile, e tenendo conto di eventuali privilegi stabiliti dalle deliberazioni relative ai soci finanziatori.
- f) a riserva straordinaria;
- g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per Legge;
- h) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata esclusivamente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi della lettera c) del precedente comma, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere d) ed e).

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stessi e dal relativo Regolamento, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente Statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Per i nuovi soci cooperatori e finanziatori, le spettanze relative saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale o che possono essere ripartite tra i soci finanziatori in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo di riserve indivisibili a copertura di perdite, l'Assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

ARTICOLO 29 - RISTORNI -

L'Assemblea che approva il bilancio deve, ove possibile per Regolamento Interno, deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori lavoratori, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente

realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dall'apposito Regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione mutualistica usufruita dal socio cooperatore lavoratore e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla Cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci cooperatori lavoratori.

La Cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori lavoratori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori lavoratori che intrattengano rapporti mutualistici con la Cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci cooperatori lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della Legge 142/2001.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni o emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

ARTICOLO 30

In conformità dell'art. 2514 del Codice Civile:

-È vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

-È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

-È vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla Legge 59/1992.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate, qualora la Cooperativa intenda mantenere

la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 31

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale (se nominato);
- il/la Revisore/a (se nominato/a);

l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, se presenti.

ARTICOLO 32 - ASSEMBLEA DEI SOCI -

L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art. 2367 ultimo comma del Codice Civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questo ultimo caso gli Amministratori devono convocare l'Assemblea senza ritardo.

L'Assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del Codice Civile.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di Legge.

ARTICOLO 33 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE -

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia, oppure in modalità audio-video conferenza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso presso la sede

sociale e deve inoltre esserne data comunicazione ai soci o attraverso consegna diretta o attraverso spedizione postale presso il domicilio del socio o attraverso la casella di posta elettronica individuale fornita dalla Cooperativa, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto; almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le dette modalità potranno essere utilizzate anche contemporaneamente.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati o collegati in modalità telematica tutti i soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il/la Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a o dal/dalla Notaio/a. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del

Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ARTICOLO 34 - COSTITUZIONE ASSEMBLEE -

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un/una Segretario/a.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente dell'Assemblea e dal/dalla Segretario/a.

Il/la Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal/dalla Notaio/a; il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 35 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza

assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Tuttavia l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibererà con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti presenti o rappresentati.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano e comunque con voto palese.

ARTICOLO 36 - DIRITTO DI VOTO -

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci cooperatori e finanziatori iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

Ad ogni socio cooperatore persona giuridica che abbia sottoscritto e versato il numero di azioni stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto spetta un voto. Per ogni ulteriore sottoscrizione e versamento del numero minimo di azioni, il socio cooperatore persona giuridica avrà diritto ad un ulteriore voto fino al massimo di cinque voti.

Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio appartenente alla stessa categoria, non Amministratore o Sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Ogni socio non può avere più di una delega ai sensi dell'art. 2539 del codice civile.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

I rappresentanti dell'Associazione di Settore e dei suoi organismi periferici nella cui giurisdizione la Cooperativa ha la propria sede sociale, potranno partecipare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Il diritto di voto per i soci finanziatori è regolato al precedente articolo 21.

ARTICOLO 37 - ASSEMBLEA ORDINARIA -

All'Assemblea ordinaria è inderogabilmente attribuito il potere di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale, la relazione del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale;
- approvare il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- approvare il Bilancio di Sostenibilità in conformità con le norme vigenti;

- deliberare sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle perdite;
- deliberare l'ammontare delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo;
- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- procedere alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 21 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea del numero di Amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
- nominare i Sindaci e il/la Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto previsto in favore dei soci finanziatori dal precedente articolo 21 e provvedere alla loro revoca;
- deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e determinare il compenso dei Sindaci e del/della Revisore/a;
- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del/della Revisore/a;
- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;
- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sull'approvazione dei Regolamenti interni;

-delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito Regolamento e dalle Leggi vigenti in materia;

-delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per Legge;

-delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza dell'Assemblea o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA -

All'Assemblea straordinaria è attribuito il potere di deliberare:

-sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale, comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 del Codice Civile), sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

-sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

-sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;

-su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua

competenza.

ARTICOLO 39 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI FINANZIATORI

L'Assemblea speciale dei soci finanziatori, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle Assemblee speciali i soci finanziatori devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti ai sensi dell'art. 2422 del Codice Civile; può inoltre assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni soci finanziatori dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ARTICOLO 40 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Dei soci possono essere eletti soltanto coloro che hanno diritto al voto e sono in regola con i versamenti del capitale sottoscritto e che non abbiano comunque debiti nei confronti della società.

Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 del Codice Civile.

I rappresentanti dei soci finanziatori possono essere nominati Amministratori nel limite di un terzo del totale, se previsto nella delibera di emissione dei relativi strumenti finanziari partecipativi.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili nel rispetto della normativa in vigore.

La carica di consigliere può essere ricoperta a titolo gratuito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori possono cumulare cariche a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il/la Presidente e uno/una o più Vice Presidenti.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del Codice Civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai

Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.

Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile, nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza del nuovo Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 41 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI -

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il/la Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno 2/5 dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in modalità audio-video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il/la Presidente e il/la Segretario/a.

La convocazione viene fatta dal/dalla Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o al/alla Revisore/a con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3

(tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica o il/la Revisore/a legale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del/della Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal/dalla Presidente o, in mancanza, dal/dalla Vice Presidente o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a.

Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del Codice Civile, non è ammesso il voto per rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un Amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ARTICOLO 42 - POTERI -

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2512 del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà e sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea il numero minimo delle azioni da sottoscrivere per l'adesione cui le diverse categorie di soci dovranno attenersi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il/la Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del Codice Civile non possono essere delegati dagli Amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate almeno ogni centottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, comma 5 del Codice Civile.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 43 - RAPPRESENTANZA -

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al/alla Presidente, al/alla Vice Presidente e/o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione nonché agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o impedimento del/della Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui/lei attribuiti spettano al/alla Vice Presidente e/o più Vice Presidenti, in via tra loro libera e disgiunta. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del/della Vice Presidente e/o dei/delle Vice Presidenti attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del/della Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

Il/la Presidente e/o i/le Vice Presidenti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 44 - COLLEGIO SINDACALE -

Il Collegio Sindacale, ove necessario ai sensi dell'art. 2477 e dell'art. 2543, comma 1 del Codice Civile, oppure ove nominato dall'Assemblea, si compone di tre Sindaci Effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di Legge, dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di Legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il/la Presidente del Collegio Sindacale è nominato/a dall'Assemblea.

Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

ARTICOLO 45 - FUNZIONI -

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile, il Collegio Sindacale esercita, inoltre, il controllo legale dei conti. In tal caso i Sindaci devono essere scelti tra i/le Revisori/e legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I Sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il/la Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al/alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della Società per azioni.

ARTICOLO 46 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -

Il controllo legale dei conti viene esercitato dal Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del Codice Civile, da un/una Revisore/a

legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il/la Revisore/a dei conti o la Società di revisione legale incaricati del controllo legale dei conti svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste negli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

L'incarico di controllo legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.

L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al/alla Revisore/a o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI - CONTROVERSIE - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 47 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRALE -

Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da Amministratori, Sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Torino, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione

di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino, secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal Regolamento dei rapporti con il socio finanziatore.

ARTICOLO 48

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 35, secondo comma, dello Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto

Costitutivo e dello Statuto.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge 59/1992, dedotti nell'ordine:

- a)il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- b)il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c)il rimborso di altri strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- d)il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- e)l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 49

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 50

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni e di imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017 e del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

In originale firmato: Paolo Petrucci - Francesco Terrone Notaio.

Registrato a TORINO -ufficio delle Entrate Dipartimento I- il 14

maggio 2025 al numero 24403 serie 1tt euro 400,00

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme.

Torino, 15 maggio 2025

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Torino autorizzazione Min.Finanze -Dir. Generale Entrate in Piemonte -n.9/2000 del 26/09/2000